

Stabilità climatica e sviluppo sostenibile. Brevi note.

di Nicola Gullo

SOMMARIO: 1. Quale collegamento tra le iniziative per lo sviluppo sostenibile e la politica climatica? – 2. Gli elementi qualificanti della politica climatica. – 3. Osservazioni conclusive: la lotta ai cambiamenti climatici quale formante per le politiche per lo sviluppo sostenibile.

1. *Quale collegamento tra le iniziative per lo sviluppo sostenibile e la politica climatica?*

Nel contesto delle politiche ambientali che sono state avviate e realizzate dalle istituzioni sovranazionali – in particolare, dall’Onu e dalla UE – e dalle autorità statali per gestire e ricomporre le emergenze di carattere ecologico diffuse nel nostro pianeta, si è andata imponendo nel corso degli ultimi decenni, quale priorità improcrastinabile dei pubblici poteri, la lotta ai cambiamenti climatici, sia attraverso l’individuazione di misure di mitigazione con cui incidere direttamente sui fattori antropici della crisi climatica, sia mediante la promozione di misure di adattamento idonee ad attenuare gli effetti negativi del surriscaldamento della biosfera sulla comunità antropica e sugli ecosistemi¹.

Anzi, si può sostenere che ormai la sostenibilità ambientale non possa che essere interpretata ed attuata soltanto nella prospettiva del contrasto ai cambiamenti climatici: un’emergenza globale, quest’ultima, che condiziona e orienta tutte le altre iniziative pubbliche che sono preordinate al perseguimento degli ulteriori obiettivi di rilievo ambientale.

Questo approccio, ovviamente, è la conseguenza non solo dell’evoluzione (*rectius* ampliamento) del concetto di sviluppo sostenibile, ma anche

¹ Sul tema esiste ormai una bibliografia imponente; si vedano, *ex multis*, P. BIRNIE, A. BOYLE, C. REDGWELL, *International Law and the Environment*, OUP Oxford, 2009; K.W. ABBOTT, *The Transnational Regime Complex for Climate Change*, in *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30, 2012, 571 ss.; S. BORRÀS, *Movimientos para la justicia climática global: Replanteando el escenario internacional del cambio climático*, in *Relaciones Internacionales*, 2016, 33 ss.; D. BODANSKY, J. BRUNNÉE, L. RAJAMANI, L., *International Climate Change Law*, Oxford University Press, 2017; A. BONOMO, *Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale*, Bari, 2023; F.M. NUTA, *The significance of climate policy stringency, environmental taxation, and public debt in addressing climate change challenges*, in *Journal of Environmental Management*, 2025, 392 ss.

della progressiva rilevanza acquisita dalla crisi climatica per l'opinione pubblica internazionale e la comunità scientifica mondiale, così da favorire un'assunzione di responsabilità delle organizzazioni internazionali e (parzialmente) delle istituzioni nazionali.

Infatti, se nell'impostazione dell'Agenda delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile del 2015 – nota come Agenda 2030² – la “lotta contro il cambiamento climatico”, che è richiamata specificamente dal Goal 13³, nonché indirettamente dal Goal 7⁴, non monopolizza (apparentemente) il quadro assiologico, ma, alla luce dei criteri di universalità e integrazione che presiedono a questo programma di azione, risulta equiordinata agli altri obiettivi dello sviluppo sostenibile⁵, nondimeno le politiche climatiche degli ultimi anni hanno ormai conseguito un'indiscutibile predominanza nel contesto giuridico-ambientale contemporaneo e stanno tracciando una traiettoria cui si debbono collegare gli interventi riconducibili agli altri aspetti della sostenibilità, non tanto per mere esigenze di coordinamento e semplificazione dei processi decisionali, quanto piuttosto per l'attitudine dei cambiamenti climatici a fungere da vettore di amplificazione di tutti i molteplici fenomeni di degrado ambientale.

Invero, la necessità di fornire soluzioni adeguate e tempestive al processo di riscaldamento globale ha sollecitato l'elaborazione e la condivisione di una strategia generale di azione, che è stata consolidata in modo graduale con il riconoscimento di obblighi internazionali sempre più stringenti a carico degli Stati⁶ e la promozione di iniziative di carattere regionale via via più incisive, sul duplice versante degli strumenti utilizzati e delle finalità perseguite. Sicché, atteso che le politiche climatiche sono diventate senza dubbio più ambiziose e trasversali, gli interventi di prote-

² Sulla configurazione giuridica dell'Agenda 2030 si veda M. DISTEFANO, *Sulla sostenibile leggerezza giuridica dell'Agenda 2030 in tempo di permacrisi*, in www.ambientediritto.it, 2, 2024.

³ “Lotta contro il cambiamento climatico: adottare le misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze”.

⁴ “Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”.

⁵ Per una ricognizione generale si veda L. CUOCOLO, *Diritto dello sviluppo sostenibile*, Bologna, 2025; per una lettura critica F. FRACCHIA, S. VERNILE, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, in *Le Regioni*, 1-2, 2022, 15 ss.

⁶ Cfr. M. Doelle, *The Paris Agreement: Historic Breakthrough or High Stakes Experiment?*, in *Climate Law*, 6, 2016, 1 ss.; L.-A. DUVIC-PAOLI, *International law: A discipline of ambition*, in *Leiden Journal of International Law*, 36, 2023, 233 ss.

zione ambientale non possono prescindere da uno stretto collegamento con gli strumenti e le misure di contrasto al cambiamento climatico.

In questo senso, si può considerare emblematico il caso del regolamento UE sul ripristino della natura del 2024⁷, che, nel considerando 1, chiarisce in modo inequivocabile che “il ripristino degli ecosistemi contribuisce ... agli obiettivi dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi” e, nel considerando 16, ribadisce che “la disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate”, al punto che la biodiversità, anche in termini ecosistemici, attraverso gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, costituisce un elemento fondamentale per combattere la crisi climatica.

Inoltre, da un differente punto di vista, occorre osservare che gli studi scientifici internazionali sugli effetti del riscaldamento globale – quale, per esempio, la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change* — IPCC)⁸ – mettono in rilievo come alcuni impatti climatici possano essere duraturi o irreversibili, nonché aumentare di intensità nel corso tempo, richiedendo anche misure di protezione e/o ripristino degli ecosistemi terrestri e marini. In questo senso, allora, la tutela della natura non soltanto deve contribuire a rinforzare la strategia di reazione alla crisi climatica, ma anche limitare le conseguenze negative che possono derivare dal perdurante aumento della temperatura terrestre.

Pertanto, l’intento di questa breve riflessione è quello di passare in rassegna i profili fondamentali della c.d. azione climatica, ovvero della complessiva direttrice di contrasto ai cambiamenti climatici, in particolar modo di quella che ha trovato attuazione nello spazio giuridico europeo. Infatti, al di là dei singoli aspetti tecnici ed operativi delle misure di mitigazione ed adattamento, non vi è dubbio che la politica climatica risulta contraddistinta da alcuni tratti del tutto peculiari, che ne giustificano una configurazione scientifica autonoma.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869: per un commento si rinvia M. FERRARA, *A prima lettura del regolamento UE sul ripristino della natura* (reg. UE 2024/1991), in *Federalismi.it*, 24, 2024.

⁸ Si vedano i rapporti periodici pubblicati in <https://www.ipcc.ch/reports/>.

2. *Gli elementi qualificanti della politica climatica*

Senza avere la pretesa di ripercorrere il complesso itinerario normativo e finanziario della politica climatica che si è formata nell'ordinamento euro-unitario, occorre quanto meno sottolineare quattro aspetti che caratterizzano la politica di protezione e reintegrazione della stabilità climatica. Si tratta di una ricostruzione che non esaurisce il novero degli elementi che integrano la cifra qualificante della politica climatica, piuttosto mira ad evidenziare quei profili che marcano la specificità delle misure pubbliche rivolte ad affrontare la sfida del cambiamento climatico.

In tale ottica, si possono richiamare i seguenti elementi: a) la politica climatica si esprime principalmente nella dimensione della transizione energetica; b) nel quadro assiologico del diritto ambientale multilivello si può rintracciare – quale precipitato della politica climatica – un nuovo caposaldo, il principio di “neutralità climatica”; c) il bilanciamento richiesto in sede di applicazione del principio dello sviluppo sostenibile tende a privilegiare ormai la componente climatico-ambientale attraverso automatismi decisionali e semplificazioni amministrative; d) gli obblighi climatici sono correlati, secondo le indicazioni della giurisprudenza delle corti internazionali, ad una molteplicità di fonti normative del diritto internazionale, perdendo il loro carattere settoriale e incardinandosi nella struttura normativa generale dell'ordinamento internazionale.

a) In primo luogo, va sottolineato come il risultato più significativo degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale e dall'Unione europea per il contrasto ai cambiamenti climatici possa essere individuato nell'avvio della transizione energetica, che si propone la trasformazione del sistema energetico con il superamento dell'utilizzo dei combustibili fossili – principale causa dell'effetto-serra – da realizzare con una serie di innovazioni tecnico-organizzative che puntano al risparmio energetico, al passaggio all'economia circolare, alla massiccia introduzione delle energie rinnovabili. La transizione in linea generale, come è stato segnalato nella dottrina giuspubblicistica, si presenta come una “forma di funzione”, che si propone il cambiamento strutturale della società, da guidare e gestire con una *governance* complessa e in una prospettiva di lungo periodo⁹. Lo

⁹ Per un inquadramento generale, con un approfondimento dei caratteri della transizione, si rinvia a F. FRACCHIA, *Transizioni: il punto di vista del diritto amministra-*

strumento principale è indubbiamente rappresentato dalla pianificazione, che può assumere differente struttura procedurale e regime giuridico, ma in ogni caso svolge il compito di coordinare la varietà delle iniziative delle istituzioni e dei soggetti coinvolti.

Nel caso della transizione energetica¹⁰ l'obiettivo della decarbonizzazione viene perseguito in modo graduale e progressivo, attraverso molteplici strumenti giuridici e atti di regolazione normativa che riguardano differenti settori della produzione industriale e in generale dell'economia. Particolarmente significativa l'impostazione seguita dalla politica energetica europea che, dalla "legge europea sul clima" del 2021 al pacchetto "*Fit for Fifty*", ha concretizzato e intensificato gli impegni degli Stati membri, con riguardo alla quota di combustibili fossili da ridurre e alla percentuale del *mix* energetico complessivo da coprire con le energie rinnovabili. A sua volta, come sottolineato in diverse sedi, le autorità nazionali programmano e definiscono i numerosi interventi che devono concorrere a modellare l'attuale sistema energetico, in cui il ricorso alle fonti da energia rinnovabile rappresenta il versante più significativo.

In ogni caso, si può affermare che la sostenibilità non possa prescindere dalla prospettiva prioritaria della lotta al cambiamento climatico, semmai su quest'ultima va misurata e perimetrata anche con riferimento alla tutela delle altre componenti.

b) In secondo luogo, il "principio di neutralità climatica" assume un carattere prioritario nell'ambito dei valori e dei principi del diritto ambientale, *lato sensu* considerato, perché l'eliminazione delle emissioni nette delle sostanze ad effetto serra costituisce una finalità normativamente vincolante in grado di orientare l'esercizio della discrezionalità legislativa e amministrativa. Per implementare questo principio sono stati definiti sul piano internazionale ed europeo, parametri, limiti e prescrizioni sempre più concreti.

Sul versante internazionale, bisogna ricordare che l'Accordo di Parigi ha individuato un obiettivo di lungo periodo, che prevede di mantenere

tivo, Napoli, 2024; nonché a F. DE LEONARDIS, *Lo stato ecologico*, Torino, 2023, spec. 131 ss.

¹⁰ Per una ricostruzione dei profili fondamentali si rinvia a F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1, 2022, 53 ss.; K. ARABADJIEVA, B. GALGOCZI, B., T.V. MELKEBEKE, *Just Transition governance*, in *Boosting Participation in the Energy Transition*, 6, 2024.

l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1.5 °C¹¹, in modo da ridurre i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici, pur riservando agli Stati la discrezionalità nell'individuazione del proprio percorso di adattamento¹².

Per quanto riguarda il contesto euro-unitario, l'evoluzione della disciplina dimostra la tendenza a combinare strumenti di mercato e regolazioni pubblicistiche per stimolare la riduzione delle emissioni climalteranti.

Il primo rilevante intervento è rappresentato dall'istituzione dell'*Emission Trading System (ETS)*, da parte della *Direttiva 2003/87/CE*, considerato come lo strumento fondamentale del diritto climatico UE. Questo sistema, ispirato al principio del "chi inquina paga", ha attivato un mercato europeo delle emissioni di gas ad effetto serra, in quanto prevede un tetto massimo complessivo di emissioni consentite (cap) per i settori industriali e ad alto consumo energetico e suddivide tale limite in quote di emissione negoziabili¹³. Più recentemente la *Direttiva (UE) 2023/959*, ha intensificato gli obiettivi climatici, prevedendo una riduzione delle emissioni del 62% entro il 2030 e un'estensione di questi limiti ad ulteriori settori economici. A questo meccanismo è stato successivamente abbinato il *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*, istituito con il *Regolamento (UE) 2023/956*, che rappresenta il complemento esterno, per evitare che i risultati conseguiti nell'Unione siano vanificati dal trasferimento della produzione in Paesi terzi con standard ambientali meno rigorosi¹⁴.

¹¹ Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Parigi, "le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile ... per raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo".

¹² Quale strumento privilegiato di attuazione degli obiettivi dell'Accordo, gli Stati devono adottare *piani generali nazionali per l'azione per il clima* (artt. 4, co. 7-7, co. 7).

¹³ Ogni quota consente di emettere una tonnellata di CO₂ equivalente; le imprese che emettono meno delle quote assegnate possono commercializzare l'eccedenza, mentre quelle che superano il proprio ammontare devono acquistare quote aggiuntive sul mercato. L'obiettivo della riduzione delle emissioni viene perseguito attraverso un sistema di prezzo che dovrebbe incentivare economicamente la decarbonizzazione e l'innovazione tecnologica: cfr. F. AMICI, *F. Carbon Markets, quote di emissione e Carbon Credit Derivative Contracts*, in *Rivista giuridica AmbienteDiritto.it*, 3, 2025, 1 ss.

¹⁴ G. DELLE CAVE, *Il Carbon Border Adjustment Mechanism tra attuazione del Green Deal Europeo, mercato e (possibile?) nuova certificazione ambientale*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2,

Con il *Green Deal europeo*, varato dalla Commissione nel dicembre 2019, è stata avviata una complessa strategia politica e normativa per lo sviluppo sostenibile che, nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, si propone, attraverso interventi settoriali, regolamenti e programmi finanziari, di integrare le politiche non solo ambientali, ma anche quelle climatiche con le politiche industriali, energetiche e sociali¹⁵. La misura che orienta e condiziona l'impegno strategico generale della UE è costituita dalla *European Climate Law* (Regolamento UE 2021/1119), con cui sono stati resi vincolanti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050. L'aspetto più significativo di tale disciplina, al di là della creazione di un complesso sistema di *governance* climatica multilivello che implica un monitoraggio costante delle modalità attuative degli Stati da parte della UE, si può cogliere nel conferimento di un carattere giuridico vincolante all'obiettivo di ordine programmatico della neutralità climatica individuato dalla normativa internazionale. Si è verificato, in altri termini, un processo di giuridificazione degli obblighi di carattere climatico, iniziato con l'Accordo di Parigi e proseguito con la più recente normativa europea.

Siccome si tratta di un complesso processo di trasformazione del sistema economico ed energetico, sarà necessario verificare se e in quale misura le istituzioni europee e le autorità nazionali saranno in grado di individuare, gestire ed attuare le iniziative più adeguate alla realizzazione dei diversi *target* ambientali e climatici, senza innestare percorsi di declino dell'economia europea.

c) In terzo luogo, non si può non rilevare come l'affermazione di una priorità di ordine climatico nel quadro teleologico eurounitario produce, tra gli altri, effetti significativi anche sui modelli decisionali che riguardano l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile. In altri termini,

2025, 75 ss.; C. DI MARTINO, *Le esigenze di bilanciamento in materia di contrasto al cambiamento climatico: il caso del CBAM*, in *Sostenibilità transizione ecologica*, 1, 2025, 65 ss.

¹⁵ Si possono ricordare diverse misure di fondamentale rilievo: la *Strategia per la biodiversità al 2030*, la *Strategia "Dal produttore al consumatore"*, il *Piano d'azione per l'economia circolare* (COM(2020) 98), il *Piano REPowerEU* e la *Strategia sull'idrogeno e sull'integrazione dei sistemi energetici*; per ricostruzione generale si veda E. CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Rivista Quadri-mestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3, 2021, 130 ss.

quello che si riscontra nel tessuto normativo europeo e nazionale è la progressiva introduzione di norme e parametri giuridici che servono a guidare quel bilanciamento che le politiche ambientali – comprese quelle climatiche – richiedono per coniugare, nella concretezza ed originalità delle vicende storiche, le diverse componenti della sostenibilità, nel rapporto soprattutto con lo sviluppo economico. La necessaria prevalenza dell'interesse alla stabilità del clima viene tradotta, quindi, con la previsione di schemi procedurali ispirati alla semplificazione amministrativa e alla gerarchia degli interessi, nel senso che la potenziale articolazione delle declinazioni dell'ambiente – ecosistemica, paesaggistica, relativa alla biodiversità – che ordinariamente viene ricomposta attraverso un contemperamento da effettuare nel caso concreto, ora trova nella nuova regolamentazione normativa un assetto gerarchizzato che indirizza il decisore o l'autorità pubblica verso una decisione che privilegia la protezione del clima.

In tal senso, emblematica è la nuova normativa in tema di promozione delle energie rinnovabili: basti richiamare la direttiva UE del 2023 RED III¹⁶, che, confermando le direttive precedenti, ha previsto un sistema rinforzato per l'individuazione e la localizzazione degli impianti da fonti di energia rinnovabile, che viene supportato anche dalla qualificazione di tale attività pubblica – pianificatoria e autorizzatoria – come di “interesse pubblico prevalente”¹⁷. Il recente Testo unico sulle c.d. energie rinnovabili, approvato con il d.lgs. n. 190 del 2024, riprende e consolida questa impostazione, anche con la disciplina delle aree idonee e delle zone di accelerazione che implicano ulteriori elementi di semplificazione decisionale.

Ebbene, per quanto il dibattito sia ancora aperto a livello dottrinale sulla rilevanza che assumono gli altri interessi pubblici nelle procedure di pianificazione degli impianti FER¹⁸, nondimeno l'orientamento che si sta affermando sul piano giurisprudenziale privilegia un approccio per certi versi “asimmetrico”, ovvero tutto improntato a legittimare la priorità che

¹⁶ La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

¹⁷ Art. 16 septies.

¹⁸ Si vedano M. RAMAJOLI, B. TONOLETTI, *Fonti energetiche rinnovabili e paesaggio: criteri di composizione*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2025, 386 ss., con ampi riferimenti giurisprudenziali.

presentano le soluzioni di diffusione delle energie rinnovabili nella gestione del territorio.

d) Infine, come emerge dalla recente giurisprudenza delle Corti internazionali nell'ambito del contenzioso climatico che è stato promosso nel corso di questi decenni da singoli, comitati e associazioni¹⁹, gli obblighi climatici stanno assumendo nel diritto internazionale un grado di vincolatività sempre più incisivo e rinforzato, in quanto ricevono ormai, attraverso complessi itinerari interpretativi, una copertura giuridica da parte di una molteplicità di fonti del diritto.

Significativo, al riguardo, è il parere consultivo sul cambiamento climatico del 23 luglio 2025 della Corte internazionale di Giustizia, che era stato richiesto nel 2023 dall'Assemblea Generale delle NU su impulso iniziale dello Stato insulare di Vanuatu.

Il parere si inserisce in un *trend* interpretativo di matrice giurisprudenziale attento a rinvenire nell'ampia stratificazione degli strumenti giuridici del diritto internazionale – accordi climatici, trattati di carattere ambientale, dichiarazione di principi sulla protezione ambientale, convenzioni sui diritti umani – un adeguato radicamento normativo per gli impegni degli Stati nella riduzione delle emissioni climalteranti²⁰.

La Corte internazionale di giustizia, chiamata a rispondere a due quesiti – uno sulla configurazione giuridica degli obblighi giuridici di diritto internazionale in capo agli Stati rispetto al cambiamento climatico e l'altro sulle conseguenze in caso di omissioni o violazioni in grado di determinare un danno ambientale – ha elaborato un parere molto articolato che apre una prospettiva sicuramente inedita per lo scenario normativo internazionale, ampliando anche le potenzialità giuridiche del contenzioso cli-

¹⁹ Per quanto riguarda la sterminata bibliografia sul contenzioso climatico si rinvia, tra gli altri, a M. DI PIERRI, *Il contenzioso climatico. Origine, prospettive e questioni giuridiche*, Napoli, 2024; E. GUARNA ASSANTI, *Il contenzioso climatico europeo*, Milano, 2024; M. MATTALIA, *Contenzioso climatico e condizioni dell'azione avanti al giudice amministrativo*, Torino, 2025; S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e contenzioso climatico*, in www.giustiziainsieme.it, 26 novembre 2025.

²⁰ In questo ormai imponente filone del contenzioso climatico: si possono richiamare, a titolo esemplificativo, la sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Klimase-niorinnen v. Svizzera* del 9 aprile 2024, il parere consultivo n. 31 Tribunale internazionale del diritto del mare del 21 maggio 2024, il parere consultivo (OC-32/25) della Corte interamericana dei diritti umani, pubblicato all'inizio di luglio 2025.

matico, perché ha riconosciuto l'esistenza di obblighi concreti in materia di cambiamento climatico per gli Stati, sia con riferimento alle misure di mitigazione – in linea con l'obiettivo di mantenere la temperatura entro 1.5 C rispetto ai livelli preindustriali – sia per le misure di adattamento volte a limitare i danni degli impatti climatici. Il profilo maggiormente innovativo o evolutivo è rappresentato dall'individuazione di una pluralità di riferimenti normativi che servono a fondare gli obblighi climatici e vanno ben al di là delle convenzioni internazionali in campo climatico, ovvero la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi, e si estendono ad ulteriori fonti del diritto internazionale.

In particolar modo, ad integrazione dei trattati sul clima, sono state individuate altre norme che svolgono egualmente questa funzione legittimante delle politiche climatiche: anzitutto, le norme di carattere consuetudinario, che sono vincolanti anche per quegli Stati che non hanno sottoscritto e/o ratificato gli specifici trattati sulla lotta ai cambiamenti climatici e consentono di fondare il dovere di prevenire danni significativi all'ambiente e quello di cooperazione fra Stati in materia ambientale; inoltre, alcune norme di carattere pattizio contenute sia nei trattati di carattere ambientale – come il protocollo di Montreal in materia di ozono e la Convenzione per la lotta alla desertificazione – sia nei trattati non strettamente ambientali come la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione sul diritto del mare; infine, il *corpus* di diritto internazionale in materia di diritti umani, da cui, secondo la Corte, è possibile desumere anche un diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile, come preconditione inerente al godimento di tutti gli altri diritti umani.

Si tratta di un approccio che consolida le aperture più innovative della giurisprudenza sul contenzioso climatico e sottolinea come la sfida dell'emergenza climatica stia cambiando sia il perimetro delle giurisdizioni internazionali e nazionali, sulla scorta di un'interpretazione evolutiva, sia le situazioni soggettive giustiziabili di fronte alle corti internazionali e nazionali in presenza di inadempimenti o ritardi degli Stati nel perseguimento degli obiettivi della neutralità climatica.

3. *Osservazioni conclusive: la lotta ai cambiamenti climatici quale formante per le politiche per lo sviluppo sostenibile.*

Le brevi notazioni proposte in precedenza inducono a ribadire come la gravità della sfida climatica, con le sue molteplici ripercussioni su scala planetaria, che investono la qualità della vita umana, l'integrità degli ecosistemi e l'equilibrio ecologico dei territori, stia modificando in profondità le politiche pubbliche, non solo moltiplicando gli obiettivi e i target e richiedendo nuovi impegni a istituzioni pubbliche e imprese, ma anche trasformando la portata di alcuni principi fondamentali, come il principio dello sviluppo sostenibile.

Proprio da questa angolazione si può rilevare come l'interesse globale alla stabilità del clima non costituisca una semplice articolazione dell'interesse ambientale, piuttosto si ponga come una priorità indefettibile che orienta anche le altre esigenze ecologiche e ridefinisce le modalità di applicazione del principio dello sviluppo sostenibile.

La politica climatica è indubbiamente costruita da un tessuto normativo multilivello, flessibile nei suoi strumenti giuridici internazionali, via via più strutturato e cogente nei livelli normativi intermedi di carattere regionale – in particolare euro-unitario – e in quelli nazionali; al contempo l'esatta dimensione degli obblighi climatici si può cogliere solo alla luce del formante giurisprudenziale che contribuisce a rinforzare quegli elementi innovativi che contraddistinguono le azioni per la stabilità climatica²¹.

Se questi sono i tratti giuridici più interessanti, nondimeno, è altrettanto evidente che si tratta di una trasformazione profonda della società umana e del modello di produzione economica che deve essere stressata e valutata in relazione alla sua effettiva capacità di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi nella attuale fase di instabilità economica e politica.

²¹ L.J. KOTZÉ, A. DU PLESSIS A., *Climate change litigation in the Global South: re-framing justice, equity and human rights*, in *Transnational Environmental Law*, 9, 2020, 1 ss.